

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Art.1 – Istituzione dell'Albo Fornitori di Attiva e oggetto del medesimo

1. È istituito l'Albo dei Fornitori di beni, di lavori e servizi di Attiva.
2. Il presente regolamento ne disciplina le modalità e la procedura di iscrizione, gli aggiornamenti nonché le modalità di utilizzo e di selezione degli operatori economici iscritti.
3. Gli obiettivi che Attiva intende raggiungere con l'Albo sono i seguenti:
 - a) Formalizzare criteri di selezione dei fornitori certi e trasparenti;
 - b) Munirsi di uno strumento di gestione degli acquisti suddiviso per classi merceologiche e per categoria.
4. Agli effetti del presente documento, verranno adottate le seguenti definizioni:
 - Codice: il Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006, ed ogni sua successiva modifica.
 - Operatore Economico o Fornitore: il soggetto che, ai sensi dell'art.3, comma 22 del Codice, è imprenditore o comunque fornitore o prestatore di lavoro, servizi o forniture.
 - Stazione Appaltante: Attiva Spa in qualità di soggetto gestore dell'Albo
 - Domanda di Ammissione: l'istanza contenente la richiesta di iscrizione all'Albo
 - Istanza di Rinnovazione: l'istanza inviata dal Fornitore ogni due anni entro il 31 ottobre.
 - Richiesta di Aggiornamento: l'istanza mediante la quale il Fornitore già iscritto richiede alla stazione appaltante la variazione dei dati trasmessi con la Domanda di ammissione.

Art.2 – Ambito applicativo e soggetti ammessi

1. L'Albo Fornitori sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi di cui al Codice ed alle altre disposizioni di legge in tema di affidamenti pubblici e delle norme di carattere regolamentare.
2. In particolare, l'Albo verrà utilizzato da Attiva per i seguenti affidamenti:
 - a) Scelta degli Operatori Economici da invitarsi nelle procedure in economia per cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del Codice, commi 5°, 6° e 8°, per acquisizioni di lavori per importo compreso tra Euro 40.000,00 e Euro 200.000,00 Iva esclusa, nell'ambito delle casistiche previste dal predetto art. 125, comma 6°;
 - b) Scelta degli Operatori Economici da invitarsi nelle procedure in economia per cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del Codice, commi 9°, 10°, 11°, per l'acquisizione di servizi e forniture di importo compreso tra Euro 40.000,00 ed Euro 207.000,00, Iva esclusa, nei casi previsti dal predetto art.125, comma 10°;
 - c) Nella scelta dell'Operatore Economico verso il quale provvedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro **40.000,00**, Iva esclusa, ai sensi del comma 8°, ultima parte dell'Art.125 del Codice;

- d) Nella scelta dell'Operatore Economico verso il quale provvedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro **40.000,00**, Iva esclusa, ai sensi del comma 11°, ultima parte dell'Art.125 del Codice;
 - e) Relativamente ai servizi e alle forniture, nella scelta degli Operatori Economici da invitarsi in procedure negoziate di ogni genere, nei limiti in cui siano ammesse per legge, sia in affidamento diretto che previo confronto competitivo tra più offerte relative anche ai contratti esclusi di cui agli artt. 16 e seguenti del Codice;
 - f) Relativamente ai lavori, oltre che negli affidamenti in economia di cui alle precedenti lettere a) e c), nella scelta degli operatori da invitarsi nelle procedure negoziate di cui all'art.122, comma 7 bis del Codice;
 - g) Per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore agli Euro 100.000,00, nella scelta degli operatori economici da invitarsi nella procedura negoziata di cui al comma 2° dell'art.91 del Codice;
 - h) Quale strumento di valutazione del mercato, nella scelta degli Operatori Economici da invitarsi nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6° del Codice.
3. Gli importi di cui sopra saranno oggetto di integrazione automatica in caso di variazioni perviste dal Codice, per effetto di modifiche legislative sia nazionali che comunitarie.
4. È fatta salva la facoltà della Attiva di scegliere Operatori Economici da invitare anche senza far ricorso all'Albo, nei seguenti casi:
- (i) Qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo operatori in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori come previsto dalla Legge;
 - (ii) Qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Attiva, non sia possibile reperire all'interno dell'Albo operatori idonei;
 - (iii) In tutti gli altri casi in cui l'Attiva ritenga conveniente ed opportuno integrare il numero di operatori da invitarsi mediante invito di Operatori Economici che abbiano reso alla Attiva le prestazioni ricercate in occasione di appalti precedenti.
5. Ai sensi dell'art.34 del Codice, sono ammessi all'Albo, previa valutazione di Attiva:
- Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative e i Consorzi
 - Gli Operatori Economici che siano stabiliti in altri Stati membri, e siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, così come disposto all'art.47 del Codice;
 - i Professionisti, liberi o associati;
 - Tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che, pur non essendo previsti nelle categorie di cui all'art.34 del Codice, svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

Art.3 – Requisiti soggettivi di ammissione all'Albo

1. Non sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti Operatori Economici, così come previsto dall'art.38 del Codice, che:
 - a) Si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei riguardi dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) Nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575: si precisa che l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;
 - c) Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è, comunque, causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della richiesta di iscrizione o di rinnovazione di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2°, del codice di procedura penale;
 - d) Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della Legge 19 marzo 1990, n.55;
 - e) Che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - f) Che, secondo motivata valutazione della Attiva, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazioni affidate dalla Attiva stessa; o che hanno commesso errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato dalla Attiva con qualsiasi mezzo di prova;
 - g) Che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato di residenza;

- h) Che nei tre anni antecedenti la data di invio della richiesta di iscrizione o rinnovazione di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedura di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabili;
- j) Che non presentino la certificazione sostitutiva di cui all'art.17 della Legge 12 marzo 1999, n.68 (disabili);
- k) Nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36 bis, comma 1 del Decreto Legge 4 Luglio 2006, n.233, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248 (*Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- l) Nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- m) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
2. In vista degli affidamenti pubblici disposti dalla Attiva, l'Operatore Economico dovrà:
- Essere in regola rispetto alle disposizioni normative in tema di contrasto alle infiltrazioni mafiose, ai sensi della Legge n.575 del 31 maggio 1965, della Legge n.490 dell'8 agosto 1994 e del D.P.R. n.252 del 3 giugno 1998;
 - Ai sensi dell'art.39, 1° comma, del Codice, essere regolarmente iscritto:
 - Qualora si tratti di imprese, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le stesse categorie merceologiche di iscrizione all'Albo;

- Qualora si tratti di professionisti soggetti ad iscrizione obbligatoria, all'Albo professionale previsto per legge, indicando il numero di iscrizione, la tipologia di ordine professionale e l'Ordine presso il quale è iscritto;
- Qualora si tratti di imprenditori artigiani, presso le competenti Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti uffici professionali;
- Qualora si tratti di operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A (appalti pubblici di lavori) o di cui all'allegato XI B (appalti pubblici di forniture) o di cui all'allegato XI C (appalti pubblici di servizi) ai sensi dell'art.39, 2° comma, del Codice;
- Qualora si tratti di operatori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestare, ai sensi dell'art.39, 3° comma, del Codice, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nei Paesi in cui sono redatti;
- Ai sensi dell'art.39, ultimo comma, del Codice, possedere, in relazione alla propria attività o azienda, tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri e i permessi, comunque denominati, necessari per l'esercizio della propria attività, o comunque trovarsi in condizioni di affidabilità morale, strutturali e organizzative tali da poter conseguire le medesime autorizzazioni in vista dell'esecuzione degli appalti cui intenda concorrere;
- Laddove in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell'art.43 del Codice, dichiarare la tipologia della medesima certificazione, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
- Laddove in possesso di certificati che attestino il rispetto di norme di gestione ambientale ai sensi dell'art.44 del Codice, dichiarare la tipologia del medesimo certificato, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
- In caso di lavori, essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità ed indicarne il numero, la categoria, la classifica, la SOA emittente, la data di emissione e quella di scadenza;
- Ai sensi dell'art.41, 1° comma, lettera c), del Codice, dichiarare il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della presente domanda, al netto dell'IVA, relativamente ai servizi o alle forniture per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo;
- Possedere, ai sensi dell'art.26, comma 1°, lettera a), n.2) del D. Lgs. 81/08, e dell'allegato XII al predetto Decreto, i requisiti di idoneità tecnico-professionali in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Non essere destinatario della sanzione dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt.32 ter e quater del Codice Penale;
- Non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt.43 e 44, 11° comma, del D. Lgs. n.286 del 25 Luglio 1998 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), comportanti l'esclusione a gare;

- Possedere tutti gli ulteriori requisiti fissati dalla Domanda di Ammissione disponibile sul sito della Attiva Spa e provvedere a tutte le altre dichiarazioni di impegno ivi enunciate.
3. L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo necessari per l'iscrizione all'Albo potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, sia in relazione a disposizioni di legge sia in dipendenza delle esigenze della Stazione appaltante
 4. La sussistenza dei requisiti di cui sopra, e degli altri richiesti dal presente regolamento, verrà comprovata dall'Operatore, in sede di ammissione all'Albo o in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) secondo le regole appresso stabilite, nelle quali l'Operatore indichi anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
 5. L'Operatore iscritto avrà l'obbligo di comunicare nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla sua verifica, ogni evento che possa comportare la perdita dei requisiti indicati all'interno del Regolamento, e dovrà ottemperare a tale obbligo attraverso l'osservanza delle procedure di variazione prevista al successivo art.8 (Variazioni su richiesta dell'Operatore). La mancata comunicazione comporterà le sanzioni previste dal successivo art.9 (Sospensioni e cancellazioni dall'Albo).
 6. Ai fini dell'ammissione all'Albo, gli operatori di cui all'art.47 del Codice (Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia) dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale emerga il possesso dei requisiti equipollenti a quelli prescritti dal proprio ordinamento rispetto a quelli presenti nel presente Regolamento per l'ammissione degli operatori italiani.
 7. Per gli operatori economici appartenenti all'Unione Europea, se nessun documento o certificato tra quelli richiesti per l'ammissione di operatori italiani è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati Membri in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza, le quali attestino il possesso dei requisiti richiesti.

Art.4 – Struttura dell'Albo Fornitori e Domande di Ammissione

1. L'Albo fornitori è articolato nelle categorie di: 01. Fornitore o prestatore di lavoro, 02. Fornitore o prestatore di servizi, 0.3 Fornitore di forniture.
2. La Attiva avrà la facoltà di integrare e/o variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze interne.

3. Responsabile della tenuta dell'Albo, tenentario della casella di Posta Certificata e Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 e dell'art.10 del Codice è individuato da Attiva Spa.
4. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Attiva Spa e Operatori Economici potranno avere luogo attraverso una delle seguenti modalità:
 - Posta Elettronica;
 - Raccomandata con avviso di ricevimento;
 - Fax.Laddove espressamente previsto, la comunicazione dovrà avvenire attraverso Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: **albofornitori.attiva@pec.it**.
5. Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'Albo potranno avanzare la propria domanda in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Albo e in particolare sulla base del modulo predisposto dalla Attiva Spa e riportato sul sito www.attiva-spa.it. In sede di ammissione all'Albo, verranno richieste le informazioni e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 del presente Regolamento. Gli operatori di cui all'art.47 del Codice, cd. Operatori Esterni, dovranno trasmettere a Attiva Spa la dichiarazione di cui all'ultimo comma del precedente art.3 dalla quale si evinca il possesso dei requisiti di ammissione.
6. La Domanda di Ammissione dovrà essere sottoscritta:
 - a) Nel caso di impresa individuale: dal titolare e dal Direttore Tecnico;
 - b) Nel caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal Direttore Tecnico;
 - c) Nel caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal Direttore Tecnico;
 - d) In tutti gli altri tipi di società e per i consorzi: dal rappresentante legale e dal Direttore Tecnico;
 - e) Nel caso di libero professionista: dal libero professionista;
 - f) Nel caso di associazione professionale: dal soggetto investito dei poteri di gestione e rappresentanza generale;
7. La Domanda di ammissione dovrà recare copia fotostatica nitida del documento di identità dei dichiaranti in corso di validità.
8. Nel caso di domanda sottoscritta da soggetto diverso da quanto indicato al precedente punto 6, dovrà essere allegata la fonte dei poteri.
9. La Domanda di Ammissione può essere trasmessa:
 - a) attraverso la posta certificata da inviarsi al seguente indirizzo e-mail: albofornitori.attiva@pec.it, con oggetto "Iscrizione Albo Fornitori Attiva";
 - b) inserita in plico chiuso indicante la dicitura: "**NON APRIRE – Documentazione relativa all'iscrizione all'Albo dei Fornitori Attiva**" da spedirsi al seguente indirizzo: Attiva SPA, Via Raiale n.187, 65128 Pescara, cortese attenzione Responsabile della Tenuta dell'Albo Fornitori.
10. Dalla data di ricezione della domanda, Attiva avvierà l'istruttoria per l'iscrizione all'albo e nel termine massimo di 90 giorni comunicherà all'Operatore Economico l'esito. In difetto di comunicazione da parte di Attiva entro il termine suddetto, la Domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'Operatore all'Albo.

11. In tutti i casi non fosse possibile accogliere la Domanda di Ammissione, Attiva comunicherà all'Operatore Economico le ragioni del mancato accoglimento e l'Operatore avrà 10 (dieci) giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni e inviare ulteriore documentazione a supporto. La comunicazione circa le ragioni che ostano all'iscrizione interrompe il termine di 90 (novanta) giorni previsto per l'iscrizione all'Albo, termine che inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione. Decorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione delle osservazioni, Attiva comunicherà l'esito dell'istruttoria all'Operatore Economico. Decorso il termine suddetto senza che vi sia alcuna comunicazione da Attiva, la Domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione all'Albo.
12. L'iscrizione all'Albo scade al 31 dicembre di ogni tre anni ed è sottoposta ad aggiornamento in sede di revisione triennale dell'Albo.
13. L'ammissione all'Albo non costituisce diritti, aspettative, interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con Attiva.
14. È bene specificare che tutto quanto afferisce alla pubblicazione, diffusione nonché trasmissione del presente regolamento e di tutta la documentazione a corredo, costituisce esclusivamente un insieme di adempimenti funzionali alla creazione di una banca dati di Operatori Economici dalla quale Attiva potrà attingere ai fini di futuri affidamenti di lavori, servizi o forniture.

Art.5 – Verifiche sul possesso dei requisiti

1. Sarà facoltà di Attiva procedere, in ogni momento, alle verifiche dei requisiti necessari all'iscrizione all'Albo, anche mediante accertamenti a campione o nelle modalità ritenute più opportune, richiedendo all'Operatore Economico interessato dalla verifica la trasmissione della relativa documentazione.
2. In caso di affidamento di contratti pubblici, agli Operatori Economici sottoposti alle verifiche di cui all'art.48 del Codice verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella già in possesso di Attiva e in corso di validità ai sensi di legge.

Art.6 – Principi di utilizzo dell'Albo

1. La gestione dell'Albo e la selezione degli operatori da invitarsi sarà effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'art.125, comma 11° del Codice, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall'art.2 del Codice.
2. A decorrere dal secondo anno di entrata a regime del presente Regolamento, i meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure potranno essere basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dagli stessi, sulla struttura organizzativa e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.
3. Per garantire il rispetto del principio di rotazione, gli Operatori Economici rispondenti ai parametri di ricerca di cui sopra saranno via via invitati in base al loro Codice Progressivo di Iscrizione all'Albo.

Art.7 – Revisione annuale dell'Albo e Variazioni su richiesta dell'Operatore

1. L'Albo dei fornitori verrà aggiornato con cadenza triennale.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno in cui cade la scadenza, Attiva invierà al Fornitore, presso la casella di posta elettronica certificata indicata in sede di iscrizione o rinnovazione all'Albo, una richiesta di rinnovazione della Domanda di Iscrizione. L'istanza di Rinnovazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre.
3. L'istanza di Rinnovazione deve essere inviata con le stesse modalità stabilite per l'iscrizione e mediante la compilazione del modulo eventualmente messo a disposizione da Attiva.
4. Dalla durata di ricezione della Istanza, Attiva dovrà nel termine di 60 (sessanta) giorni avviare e concludere la fase istruttoria. In difetto di comunicazione, la medesima Istanza si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'Operatore all'Albo.
5. In tutti i casi non fosse possibile accogliere la Domanda di Rinnovazione, Attiva comunicherà al Fornitore le ragioni del mancato accoglimento e il Fornitore avrà 10 (dieci) giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni e inviare ulteriore documentazione a supporto. La comunicazione circa le ragioni che ostano all'iscrizione interrompe il termine di 60 (sessanta) giorni previsto per la Rinnovazione dell'iscrizione all'Albo, termine che inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione. Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle osservazioni, Attiva comunicherà l'esito dell'istruttoria al Fornitore. Decorso il termine suddetto senza che vi sia alcuna comunicazione da Attiva, la Domanda di Rinnovazione si intenderà accolta, con conseguente iscrizione all'Albo.
6. L'accoglimento dell'istanza di Rinnovazione lascerà immutato il Codice Progressivo di Iscrizione all'Albo.
7. Nel caso in cui Attiva non ricevesse entro il 31 ottobre alcuna istanza di Rinnovazione, il Fornitore sarà sospeso d'ufficio dall'Albo sino al 31 dicembre successivo e non verrà selezionato ai fini degli affidamenti. I termini successivi per l'istruzione dell'istanza e quelli successivi per i chiarimenti, saranno ricollegati alla presentazione dell'Istanza.
8. La sospensione dall'Albo verrà comunicata entro 5 (cinque) giorni per iscritto dal Responsabile dell'Albo.
9. Decorso il termine del 31 dicembre in assenza di ricezione dell'Istanza di Rinnovazione, il Fornitore verrà cancellato dall'Albo, con provvedimento scritto del Responsabile dell'Albo comunicato al Fornitore tempestivamente per iscritto entro i successivi 10 (dieci) giorni.
10. Il Fornitore potrà richiedere in ogni momento la variazione dei dati precedentemente inseriti nell'Albo, mediante apposita richiesta di variazione. La richiesta di variazione dovrà essere presentata con le stesse modalità di forma previste dalla Istanza di Rinnovazione e ne seguirà la medesima procedura con gli stessi tempi e modalità di svolgimento, ivi comprese le modalità e i termini previsti per la sospensione e per la cancellazione.

Art.8 – Sospensioni e cancellazioni dall'Albo

Rev.02 del 22.07.15

Pag. 9 di 11

1. Attiva provvederà a sospendere i Fornitori dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) Su richiesta avanzata dallo stesso Operatore Economico;
 - b) Cessazione dell'attività di impresa in qualsiasi modo sia stata accertata;
 - c) Perdita dei requisiti per l'iscrizione, accertata da Attiva o dichiarata dal Fornitore in sede di Istanza di rinnovazione o Richiesta di Variazione;
 - d) Mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - e) Mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovazione dell'iscrizione entro il 31 ottobre di ciascun anno;
 - f) Mancata produzione, entro il termine fissato da Attiva, della documentazione probatoria comprovante la sussistenza dei requisiti di iscrizione all'Albo a seguito di specifica richiesta anche in sede di controllo a campione;
 - g) Tutti gli altri eventuali casi previsti dalla legge.
2. Ai fini della cancellazione, gli uffici di Attiva destinatari delle prestazioni contrattuali, laddove per le attività di loro spettanza dovessero venirne a conoscenza, segnaleranno per iscritto al Responsabile del Procedimento qualsiasi irregolarità emersa da parte del Fornitore in sede di esecuzione contrattuale.
3. Il Responsabile, compiute tutte le verifiche e gli accertamenti del caso, procederà con la contestazione scritta degli addebiti e delle irregolarità riscontrate. Il Fornitore potrà, entro il termine che verrà comunicato dal Responsabile del Procedimento e comunque prima della cancellazione, presentare eventuali giustificazioni. Il Responsabile del Procedimento, ricevute le giustificazioni, dovrà, sentito il Responsabile dell'Albo, decidere se procedere con la cancellazione o, in presenza di valide e fondate ragioni, provvedere a sanare la posizione del Fornitore.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Responsabile del Procedimento procederà d'ufficio alla segnalazione agli organi competenti.

Art.9 – Pubblicazione dell'Albo

1. L'Albo dei Fornitori, sia nella sua prima versione che nelle successive, nonché il presente regolamento e la modulistica relativa e ogni e qualsiasi notizia e informazioni ad essi afferenti, sono pubblicati attraverso il sito di Attiva spa (www.attiva-spa.it).

Art.10 – Trattamenti dei dati raccolti presso gli Operatori Economici

1. Gli Operatori Economici, in merito ai dati conferiti per l'espletamento delle attività contenute all'interno del presente Regolamento, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal D.Lgs.196/03.
2. In relazione al trattamento dei dati personali trasmessi ai fini della iscrizione all'Albo, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa che:

- Titolare del trattamento è la Attiva Spa mentre incaricato del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento;
- Il trattamento avviene ai soli fini delle operazioni di iscrizione all'Albo, nonché di consultazione e per tutti i procedimenti amministrativi, gestionali e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- Il trattamento avviene con mezzi e procedure idonee a garantirne la riservatezza e sono poste in essere dagli incaricati al trattamento dei dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- Tutti i dati personali conferiti, compresi quelli giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti solo ed esclusivamente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto al loro conferimento comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- I dati non verranno diffusi ad eccezione di quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- Per colui che ha conferito i dati sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003.